

CONTRATTO DI PRESTAZIONE

tra

Repubblica e Cantone Ticino
rappresentata dal
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport

e

Museo etnografico X Y
(in seguito Museo)

per il periodo 2023-2026

Capitolo I: Disposizioni generali

Art. 1 Basi legali di riferimento

- a) Legge sui musei etnografici regionali del 18 giugno 1990, aggiornata al 4 giugno 2002.
- b) Statuti e Regolamento del Museo.

Art. 2 Oggetto

1. Oggetto del presente contratto di prestazione (in seguito contratto) è la gestione del Museo e delle sue attività e il relativo finanziamento da parte del Cantone.
2. Non sono soggetti a questo contratto gli investimenti per l'acquisto, il restauro e la trasformazione di beni immobili di interesse etnografico, che possono essere sussidiati dal Cantone come previsto dall'art. 5, cpv. 2 e dall'art. 6, cpv. 2 della citata Legge.

Art. 3 Validità

Il contratto ha validità di quattro anni a partire dal 1° gennaio 2023.

Capitolo II: Prestazioni

Art. 4 Descrizione delle prestazioni

1. Il Museo provvede all'acquisizione di testimonianze del patrimonio culturale materiale e immateriale relative prioritariamente al proprio comprensorio regionale di competenza, assicurandone la documentazione, la conservazione e la valorizzazione.
2. Gestisce la propria sede espositiva, che dev'essere accessibile al pubblico.
3. Partecipa attivamente alla rete dei musei etnografici riconosciuti dal Cantone, collaborando con il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, Centro di dialettologia e di etnografia (in seguito CDE) e con gli altri musei che la compongono.
4. Contribuisce alla promozione della vita culturale regionale tramite programmi di ricerca di stampo storico-etnografico, esposizioni e attività di animazione.

Art. 5 Destinatari

Le prestazioni del Museo sono di carattere pubblico.

Art. 6 Obiettivi generali

Il Museo persegue i seguenti obiettivi:

1. la salvaguardia e la divulgazione delle testimonianze delle tradizioni e della cultura del proprio comprensorio regionale;
2. l'approfondimento degli aspetti della tradizione popolare, della storia e della cultura regionale;
3. lo sviluppo della consapevolezza storica, sociale e culturale dei cittadini e della loro sensibilità nei confronti del patrimonio culturale materiale e immateriale;
4. la realizzazione di iniziative che facilitino l'analisi e la comprensione della realtà odierna;
5. l'inserimento coerente delle proprie attività divulgative e di ricerca nell'ambito della rete dei musei etnografici riconosciuti dal Cantone;
6. la promozione di attività che abbiano una ricaduta sul territorio e sull'insieme della popolazione.

Art. 7 Obiettivi qualitativi

Il Museo, nell'elaborazione dei propri obiettivi, dovrà tener conto dei seguenti elementi di valutazione:

1. l'esplicitazione dei propri obiettivi nell'ambito di una politica museale promossa e coordinata dal Cantone e per esso dal Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, CDE;
2. l'attuazione di una coerente politica delle acquisizioni, della conservazione e delle esposizioni degli oggetti;
3. lo sviluppo di programmi di ricerca, di attività espositive e di animazione all'interno del proprio comprensorio regionale;
4. l'allestimento di un'offerta di attività didattiche e di mediazione culturale diversificata;
5. il ricorso ai servizi e alle risorse offerti dal CDE;
6. la cura e la manutenzione degli stabili e degli spazi in cui l'attività del Museo viene svolta;
7. la corretta e oculata gestione amministrativa;
8. la regolare segnalazione del sostegno del Cantone (e per esso del CDE) e della propria partecipazione alla rete dei musei etnografici riconosciuti dal Cantone, mediante l'uso dei rispettivi loghi;

Art. 8 Obiettivi quantitativi

Il Museo, nell'elaborazione dei propri obiettivi, dovrà tener conto dei seguenti elementi di valutazione:

1. le acquisizioni di oggetti e di documenti in rapporto alle dimensioni e alle caratteristiche del Museo;
2. gli interventi di restauro, di conservazione e di riordino intrapresi;
3. la catalogazione degli oggetti della collezione secondo i criteri emanati dal CDE;
4. gli interventi volti a valorizzare e rinnovare l'esposizione permanente;
5. l'allestimento di esposizioni temporanee;
6. il numero di manifestazioni e di attività organizzate secondo gli obiettivi fissati nel presente contratto;
7. la consulenza al pubblico;
8. la promozione dell'immagine del Museo e l'informazione sulle proprie strutture e sulla propria attività;
9. il periodo e l'orario di apertura al pubblico;
10. il numero e l'eterogeneità dei visitatori;
11. il coinvolgimento di collaboratori volontari, di altre associazioni, di enti pubblici e privati nella realizzazione delle proprie attività.

Capitolo III: Modalità di produzione delle prestazioni

Art. 9 Personale

1. Il Museo, compatibilmente con la sua capacità finanziaria, si avvale di personale assunto e/o volontario competente che assicuri lo svolgimento dell'attività secondo i criteri sopra esposti.
2. Il Museo promuove la formazione dei propri dipendenti e collaboratori negli ambiti che possono garantire la qualità del servizio offerto al pubblico.

Art. 10 Finanze

1. L'attività del Museo è finanziata con il contributo cantonale, i contributi di altri enti pubblici o privati, le tasse sociali, gli introiti per le prestazioni offerte.
2. Il Museo adotta gli strumenti di gestione contabile indicati dal Cantone, CDE.

Capitolo IV: Importo globale e valutazione

Art. 11 Importo globale

Il Cantone mette a disposizione del Museo un importo globale fisso e stabilito all'inizio del quadriennio, compreso nel finanziamento complessivo destinato ai Musei regionali riconosciuti e iscritto nel Preventivo dello Stato (CRB 661, conto 36350073 "Contributi cantonali ai musei etnografici regionali").

Art. 12 Entità dell'importo globale e modalità di valutazione

1. L'importo globale a disposizione del Museo è stabilito in base alla valutazione dell'attività e del conseguimento degli obiettivi da parte del Cantone, CDE, entro i limiti dei crediti stanziati per il settore dei musei etnografici riconosciuti.
2. Per gli anni 2023-2026 è messo a disposizione del Museo l'importo globale annuale di fr. xxxxxx, pari a complessivi fr. xxxxxx.
3. L'importo globale non comprende le prestazioni fornite dal CDE, previste dall'art. 4, cpv. 1 della citata Legge.

Art. 13 Adeguamento dell'importo globale e contributi straordinari

Annualmente, a fronte di attività straordinarie, di progetti comuni o di particolari collaborazioni fra i musei riconosciuti, il Cantone può attingere al credito previsto alla voce contabile citata all'art. 11, compatibilmente con l'importo disponibile, per finanziare:

- a) la realizzazione di progetti comuni inoltrati al Cantone, CDE, e gestiti dall'Associazione Musei etnografici ticinesi (AMET), di cui il Museo è socio attivo, con un contributo straordinario massimo pari al 4% del credito complessivo;
- b) un adeguamento del contributo globale a favore del Museo, mediante un versamento straordinario supplementare stabilito in funzione dei criteri enunciati agli art. 6-8.

Art. 14 Modalità di versamento

1. Un anticipo dell'importo globale annuale, pari all'80%, è versato dal Cantone entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Il restante 20% del contributo è erogato in forma di conguaglio dopo verifica della relazione autovalutativa e del consuntivo, entro il 30 aprile dell'anno successivo.
2. Eventuali adeguamenti del contributo globale vengono versati entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Art. 15 Presentazione della documentazione

1. Preventivo

Il Museo trasmette al Cantone, CDE, entro il 30 novembre precedente l'anno di riferimento:

- a) il programma delle attività, con i relativi obiettivi;
- b) il preventivo finanziario;
- c) il verbale dell'assemblea che approva tali documenti.

2. Consuntivo

Il Museo inoltra al Cantone, CDE, entro il 31 marzo successivo all'anno di riferimento:

- a) la relazione autovalutativa dell'attività svolta e degli obiettivi raggiunti;
- b) i dati statistici sulla frequentazione della sede e delle attività proposte;
- c) la contabilità dettagliata (conto economico e bilancio);
- d) il rapporto di revisione;
- e) il verbale dell'assemblea che approva tali documenti.

Art. 16 Risultato d'esercizio

1. Eventuali avanzi d'esercizio devono essere destinati a un Fondo riserva per la gestione e le attività del Museo.
2. Eventuali disavanzi d'esercizio sono coperti o compensati tramite un prelevamento di pari importo dal Fondo riserva.

Art. 16a Riserve ed eccedenze di esercizio

1. Il Museo si impegna a utilizzare le eccedenze di esercizio per il perseguimento degli obiettivi espressi agli art. 6-8 e presentati nel programma quadriennale, nonché per l'incremento della qualità delle prestazioni offerte, evitando l'accumulo di eccessive riserve e il sovrafinanziamento dell'ente.
2. Il Cantone si riserva di considerare questo aspetto nella valutazione periodica dell'entità del suo contributo.

Art. 17 Controllo

1. Il Cantone ha accesso a tutti i documenti normativi, amministrativi e contabili del Museo.
2. Il Museo è assoggettato alla legislazione sulle commesse pubbliche, giusta l'art. 2 lett. b della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb). È ammessa l'autocertificazione, quale documento di portata giuridica accresciuta ai sensi dell'art. 110 cpv. 4 del Codice penale svizzero. Il CDE, in quanto istanza esecutiva competente per il sussidio, esercita il controllo e si riserva di intervenire sull'importo del contributo in caso di violazione delle norme giuridiche.

Capitolo V: Disposizioni finali

Art. 18 Modifica del contratto

1. Modifiche al presente contratto possono essere negoziate annualmente in caso di evoluzione della situazione non prevista al momento della sua negoziazione.
2. Adeguamenti annuali straordinari del contributo globale, di cui all'art. 13, non costituiscono modifica del presente contratto.

Art. 19 Disdetta

Il contratto non può essere rescisso prima della sua scadenza senza gravi motivi.

Art. 20 Sanzioni

1. In caso di inadempienza del contratto, il Cantone si riserva di intervenire chiedendo il rimborso parziale o totale dell'importo versato o, se del caso, la revoca del riconoscimento del Museo.
2. In ogni caso fanno stato le disposizioni previste dagli artt. 9 e 13 della citata Legge.